



Regione Lombardia
LA GIUNTA

DELIBERAZIONE N. XII/ 6661

SEDUTA DEL 03/08/2026

Presidente **ATTILIO FONTANA**

Assessori regionali MARCO ALPARONE *Vicepresidente*
ALESSANDRO BEDUSCHI
GUIDO BERTOLASO
FRANCESCA CARUSO
GIANLUCA COMAZZI
ALESSANDRO FERMI
PAOLO FRANCO
GUIDO GUIDESI

ROMANO MARIA LA RUSSA
ELENA LUCCHINI
FRANCO LUCENTE
GIORGIO MAIONE
DEBORA MASSARI
MASSIMO SERTORI
CLAUDIA MARIA TERZI
SIMONA TIRONI

Con l'assistenza del Segretario Riccardo Perini

Su proposta dell'Assessore Guido Bertolaso di concerto con l'Assessore Simona Tironi

Oggetto

ATTUAZIONE DELL' ARTICOLO 2 COMMA 9 E DELL' ARTICOLO 3 COMMA 4 DELLA LEGGE REGIONALE 10 FEBBRAIO 2026, N. 4 AVENTE AD OGGETTO "DISPOSIZIONI INERENTI ALLA FORMAZIONE IN TEMA DI SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO E MODIFICHE ALL'ARTICOLO 60 QUATER DELLA L.R. 33/2009" - (DI CONCERTO CON L' ASSESSORE TIRONI)

Si esprime parere di regolarità amministrativa ai sensi dell'art.4, comma 1, l.r. n.17/2014:

I Direttori Generali Mario Giovanni Melazzini Paolo Mora

I Dirigenti Danillo Cereda Michela Viscardi

Esito favorevole del controllo degli aspetti finanziari e/o patrimoniali, ai sensi dell'art. 8, comma 5 della D.G.R. n. 4755/2016:

Il Direttore Centrale Manuela Giaretta



Regione Lombardia
LA GIUNTA

VISTI:

- la legge 23 dicembre 1978, n. 833 “Istituzione del servizio sanitario nazionale” che all'art. 21 disciplina l'organizzazione dei servizi di prevenzione delle Aziende Sanitarie Locali;
- il Decreto Legislativo del 9 aprile 2008, n. 81 “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro” che:
 - all'art. 13 comma 1 disciplina l'attività di vigilanza sull'applicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
 - all'art. 15 comma 1 lett. n) e o) individua tra le misure generali di tutela la formazione dei lavoratori, dei dirigenti e dei preposti;
 - all'art. 37 comma 2 disciplina la durata, i contenuti minimi e le modalità della formazione mediante accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

VISTO l'Accordo tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, n. 59 del 17 aprile 2025, pubblicato sulla G.U. Serie Generale n. 119 del 24 maggio 2025 (di seguito Accordo), avente ad oggetto “*Accordo, ai sensi dell'articolo 37, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, tra il Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, finalizzato alla individuazione della durata e dei contenuti minimi dei percorsi formativi in materia di salute e sicurezza, di cui al medesimo Decreto Legislativo n. 81 del 2008*”;

VISTA la legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33, Titolo VI “*Norme in materia di prevenzione e promozione della salute*” che, all'art. 57, definisce le competenze delle ATS in materia di prevenzione e controllo, tra cui la prevenzione e la promozione della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e relativa programmazione dell'attività;

VISTA, in particolare, la legge regionale 10 febbraio 2026, n. 4 avente ad oggetto “*Disposizioni inerenti alla formazione in tema di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e modifiche all'articolo 60 quater della L.R. n. 33/2009*”, volta a:

- assicurare una sempre maggiore qualità ed efficacia della formazione su salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, in quanto necessarie a promuovere un sistema di prevenzione a tutela di quanti operano nei luoghi di lavoro, ovvero a contrastare infortuni sul lavoro e malattie professionali;
- favorire la tracciabilità e la portabilità della formazione ricevuta dal discente e attestata da parte degli enti accreditati e legittimati, anche al fine di una valorizzazione della stessa in nuovi ambiti lavorativi, evitando la formazione ridondante teorica generica e ripetitiva, a vantaggio di una formazione specifica e mirata al nuovo contesto aziendale;

RICHIAMATI, in particolare, i seguenti articoli della sopracitata L.R. 10 febbraio 2026, n. 4:

- articolo 2, commi 1 – 7 e 8 che, rispettivamente prevedono:



Regione Lombardia

LA GIUNTA

- comma 1: l'istituzione, presso la struttura regionale competente in materia di sanità, dell'elenco regionale dei soggetti formatori in tema di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, articolato in 3 sezioni;
- comma 7: l'abilitazione, tramite iscrizione nell'elenco regionale, di ciascun soggetto formatore all'erogazione di corsi di formazione, o di aggiornamento, in tema di salute e sicurezza sul lavoro nel territorio regionale";
- comma 8: la pubblicazione dell'elenco sul sito della Regione;
- articolo 3, commi 1 – 2 e 3, che rispettivamente dispongono:
 - comma 1: la realizzazione, presso la struttura regionale competente in materia di sanità, di un'apposita piattaforma informatica;
 - comma 2: l'obbligo, per i soggetti formatori, di inserire nella piattaforma informatica la comunicazione di avvio di ciascun corso di formazione o di aggiornamento, comprensiva dell'elenco degli allievi e del calendario, nonché, entro trenta giorni dal termine di ciascun corso di formazione o di aggiornamento, l'obbligo di comunicare la conclusione;
 - comma 3: gli obblighi di inserimento nella piattaforma informatica delle informazioni e dei dati anche in capo ai datori di lavoro che erogano direttamente corsi di formazione o di aggiornamento per i propri lavoratori, preposti e dirigenti, alle condizioni previste dall'Accordo Stato-Regioni n. 59/CSR/2025;

RICHIAMATI altresì l'art. 2 - comma 9 e l'art. 3 - comma 4 della L.R. n. 4/2026, entrambi che rinviano alla Giunta Regionale, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore legge, sentito il Comitato regionale di coordinamento delle attività di prevenzione e vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro (...) di cui all'articolo 7 del D.lgs. n. 81/2008":

- la definizione delle modalità d'iscrizione nell'elenco regionale, nonché delle modalità di tenuta e aggiornamento dell'elenco stesso e le modalità di verifica del mantenimento dei requisiti da parte dei soggetti formatori (*art. 2 - comma 9*);
- l'istituzione di un Tavolo tecnico permanente, specificatamente definito nel protocollo d'intesa su salute e sicurezza nei luoghi di lavoro del 1° luglio 2025, per la definizione di un cronoprogramma attuativo, della piattaforma e dell'articolazione di un piano mirato a valenza regionale da condividere all'interno del Comitato" (*articolo 2 comma 9*);
- la definizione delle caratteristiche della piattaforma di cui al comma 1, incluse quelle relative al rilascio di attestati aventi gli elementi minimi previsti dall'accordo Stato-Regioni, nonché i contenuti, le modalità e le tempistiche con cui le comunicazioni di cui ai commi 2, primo periodo, e 3 devono essere effettuate tenuto conto delle diverse modalità di formazione e in modo da assicurare l'interoperabilità con altre piattaforme (*art. 3 – comma 4*);



Regione Lombardia

LA GIUNTA

- la definizione delle le modalità di comunicazione della data di attivazione della piattaforma, nonché le modalità di trattamento dei dati personali specificando i tipi di dati, le operazioni eseguibili e le misure di sicurezza adeguate per garantire i diritti e le libertà degli interessati anche derivanti dall'utilizzo di nuove tecnologie, nel rispetto di quanto stabilito dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (...) e dal Regolamento (UE) 2016/679, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 (...) (articolo 3 comma 4);

PRESO ATTO che la realizzazione degli interventi di sviluppo, integrazione, evoluzione, manutenzione e assistenza della piattaforma prevista dal già citato art. 3 – comma 1 – della L.R. n. 4/2026, affidata alla società *in house* ARIA S.p.A., è inserita tra le attività di cui alla D.G.R. XII/6302/2026 “Modifiche e integrazioni alla DGR XII/5605 del 30/12/2025 recante il prospetto di raccordo per le attività di ARIA SPA 2026 - 2028 relative alla DG Welfare” (PPA2026_268 – Accordo Esecutivo 26SO3);

PRESO ATTO altresì che il costo complessivo della piattaforma denominata “Ge.Fo.S” sul triennio 2026/2028, la cui copertura finanziaria è assicurata dalle disponibilità iscritte al capitolo 17632 del bilancio regionale, ammonta ad euro 1.200.000,00 così suddivise:

- anno 2026 - euro 400.000 per analisi, progettazione e sviluppo Fase 1 (Gestione dei corsi);
- anno 2027 - euro 400.000 per lo sviluppo della Fase 2 (Evoluzioni dell’operatività degli enti controllori);
- anno 2028 - euro 400.000 per lo sviluppo della Fase 3 (Evoluzioni delle funzionalità in uso soggetti formatori/discendenti);

VISTO il documento predisposto dalle competenti DG Welfare e DG Istruzione Formazione e Lavoro in collaborazione con ARIA S.p.A., denominato “*Indicazioni operative e specifiche tecniche per l’applicazione della L.R. n. 4/2026 in materia di formazione sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro*”, allegato quale parte integrante del presente provvedimento (All. A), con il quale si procede:

- ad individuare puntualmente le categorie di soggetti autorizzati all’erogazione della formazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, assicurando uniformità applicativa sul territorio regionale e coerenza con il quadro normativo nazionale e regionale vigente che, con riguardo agli enti del sistema regionale, comprendono le Aziende sociosanitarie territoriali (ASST), l’Agenzia regionale emergenza urgenza (AREU), le Fondazioni IRCCS di diritto pubblico e Polis-Lombardia;
- ad individuare gli attori della Piattaforma Ge.Fo.S e le relative funzionalità, definendo le categorie di utenti abilitati ad accedere al sistema, i rispettivi profili autorizzativi, i ruoli e le competenze attribuite, nonché le operazioni e i servizi fruibili in relazione ai diversi livelli di autorizzazione;
- a stabilire:



Regione Lombardia

LA GIUNTA

- le modalità di accesso e iscrizione nell'elenco regionale e le modalità di tenuta e aggiornamento dell'elenco regionale;
 - le modalità di verifica del mantenimento dei requisiti da parte dei soggetti formatori;
 - le procedure di comunicazione di avvio, comunicazione e conclusione dei corsi, la registrazione degli esiti e attestati;
- a definire i limiti di interoperabilità con piattaforme esterne, la sicurezza e conservazione dei dati;

RICHIAMATO nuovamente l'Accordo Stato-Regioni n. 59/CSR del 17 aprile 2025 che disciplina anche le modalità di erogazione della formazione in videoconferenza sincrona e in e-learning;

CONSIDERATO che la L.R. 4/2026 trova applicazione nel territorio della Regione Lombardia e che, con riferimento alla formazione erogata a distanza, è necessario individuare il criterio di collegamento territoriale ai fini degli obblighi di comunicazione previsti dall'articolo 3 e delle relative sanzioni amministrative di cui all'articolo 4;

VALUTATO, pertanto, di individuare quale criterio di collegamento territoriale il luogo in cui è ubicato l'elaboratore elettronico utilizzato per l'erogazione del corso;

PRECISATO: che per *elaboratore elettronico* si intende:

- per i corsi asincroni (es. FAD e-learning), il server sul quale è erogato il corso;
- per i corsi sincroni (es. videoconferenza), il personal computer da cui è organizzata la videoconferenza;

ATTESO che tra le categorie di corsi di formazione e/o aggiornamento esclusi dall'utilizzo della piattaforma sono stati inseriti i c.d. *break formativi*, ovvero una tipologia di interventi formativi brevi, svolti direttamente nei luoghi di lavoro e finalizzati all'aggiornamento continuo sui rischi lavorativi, come definiti dall'Accordo Stato-Regioni n. 59/CSR/2025;

DATO ATTO che il Tavolo tecnico permanente di cui all'articolo 2, comma 9, della L.R. n. 4/2026, nella seduta del 23 luglio 2026, ha condiviso il cronoprogramma attuativo della piattaforma regionale e gli indirizzi per la definizione del Piano Mirato a valenza regionale;

DATO ATTO, altresì, che il Comitato regionale di coordinamento di cui all'articolo 7 del D.lgs. n. 81/2008, nella seduta del 29 luglio 2026, è stato sentito sui contenuti del presente provvedimento;

VERIFICATO che nelle riunioni di cui ai punti precedenti è emersa la necessità di approfondimenti in tema di break formativi e di formazione in videoconferenza sincrona e in e-learning;



Regione Lombardia

LA GIUNTA

RITENUTO di rimandare a successivi atti amministrativi, prima dell'avvio della piattaforma, della DG Welfare (acquisito il parere favorevole della direzione generale Istruzione, formazione e lavoro) la definizione delle modalità applicative in merito ai *break formativi* e alla formazione in videoconferenza sincrona e in e-learning;

PRECISATO che le Aziende Socio-sanitarie Territoriali (ASST), l'Agenzia Regionale Emergenza Urgenza (AREU), le Fondazioni IRCCS di diritto pubblico e Polis-Lombardia assicurano la copertura degli oneri connessi all'attuazione delle attività formative nell'ambito delle risorse disponibili nei rispettivi bilanci, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale;

VERIFICATO che:

- il sistema informativo Ge.Fo.S. è stato progettato nel rispetto dei principi di Privacy by Design e Privacy by Default, integrando la tutela dei dati personali fin dalle fasi di analisi, progettazione e sviluppo;
- è stata effettuata una valutazione d'impatto sulla Protezione dei Dati (DPIA), finalizzata a individuare e mitigare i rischi per i diritti e le libertà degli interessati; il trattamento dei dati avviene in conformità al Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), adottando adeguate misure tecniche e organizzative di sicurezza e fornendo agli utenti, direttamente nella piattaforma, un'informativa privacy chiara e completa, che descrive finalità, modalità del trattamento e diritti esercitabili e specifica i tipi di dati, le operazioni eseguibili, le misure di sicurezza adottate;

PRECISATO che le specifiche funzionali dell'applicativo informatico sono contenute nei documenti predisposti da ARIA S.p.A. "Specifiche Funzionali – Ge.Fo.S. – Gestione Formazione Sicurezza" e "GEFOS Web Service API – Gestione Corsi", di cui agli allegati B e C, parti integranti del presente atto;

SPECIFICATO che il Tavolo tecnico permanente definirà il Piano Mirato a valenza regionale, assicurandone l'integrazione con il Piano Regionale della Prevenzione 2026-2031 – Programma Predefinito 5, nel rispetto delle specificità normative regionali;

ATTESO che, ai sensi dell'articolo 4, comma 5, della legge regionale 10 febbraio 2026, n. 4, le sanzioni previste dalla medesima legge sono irrogate dalle ATS, nell'ambito delle funzioni di vigilanza e controllo loro attribuite dalla normativa vigente in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;

PRECISATO che l'attività di vigilanza svolta dai Servizi PSAL delle ATS in relazione alle disposizioni previste dalla L.R. 4/2026 troverà evidenza all'interno del Sistema Informativo della Prevenzione [I.M.Pre.S@-BI](#);

RITENUTO di demandare alla Direzione Generale Welfare:



Regione Lombardia
LA GIUNTA

- l'adozione di eventuali aggiornamenti, adeguamenti e integrazioni di natura tecnica dell'Allegato A che si rendessero necessari per garantirne la corretta applicazione e l'allineamento all'evoluzione del quadro normativo e operativo di riferimento;
- la verifica annuale della disponibilità delle risorse derivanti dalle sanzioni di cui all'articolo 60 quater, comma 1, lettera a), punto 1, della L.R. 33/2009, al fine di garantire il rispetto delle percentuali di destinazione previste dal comma 1-bis del medesimo articolo, dandone evidenza nella relazione di cui all'articolo 8 della L.R. 4/2026;
- l'attivazione di specifiche iniziative di informazione e formazione rivolte ai soggetti formatori e alle ATS, in qualità di soggetti preposti alle attività di vigilanza e controllo, finalizzate a garantire il corretto utilizzo della piattaforma e la piena attuazione delle disposizioni previste dalla L.R. 4/2026;

RICHIAMATO l'articolo 8 della L.R. 4/2026, che prevede la trasmissione al Consiglio regionale di una relazione biennale sullo stato di attuazione della legge;

DATO ATTO che ARIA S.p.A., in qualità di soggetto responsabile della progettazione e gestione della piattaforma informatica di cui all'articolo 3 della L.R. 4/2026, dispone delle informazioni relative al funzionamento della piattaforma, ai soggetti formatori iscritti e ai corsi registrati, di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 dell'articolo 8;

DATO ATTO, altresì, che le ATS dispongono delle informazioni relative all'attività sanzionatoria di cui alla lettera d) del medesimo articolo 8, nell'ambito delle funzioni di vigilanza e controllo ad esse attribuite;

RITENUTO di stabilire che ARIA S.p.A. e le ATS trasmettano annualmente alla Direzione Generale Welfare le informazioni di rispettiva competenza necessarie alla predisposizione della relazione prevista dall'articolo 8 della L.R. 4/2026;

RITENUTO, in particolare, che ARIA S.p.A. trasmetta i dati di cui alle lettere a), b) e c) e che le ATS trasmettano i dati di cui alla lettera d), secondo modalità e tempistiche definite dalla Direzione Generale Welfare;

DATO ATTO che l'articolo 7 della L.R. 4/2026 prevede che gli obblighi di iscrizione all'elenco regionale dei soggetti formatori e di comunicazione dei corsi decorrono dal trentunesimo giorno successivo dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia;

CONSIDERATO che l'effettiva operatività della piattaforma costituisce presupposto necessario per l'adempimento degli obblighi previsti dalla medesima legge;



Regione Lombardia

LA GIUNTA

RITENUTO pertanto di stabilire che la presente deliberazione sia pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia non prima del 9 ottobre 2026 al fine di garantire l'ordinata esecuzione della fase di test e la verifica da parte della Direzione Generale Welfare della disponibilità di tutte le funzionalità necessarie all'iscrizione nell'elenco regionale dei soggetti formatori;

RITENUTO, altresì, che la data di pubblicazione della presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia costituisca, a tutti gli effetti, la data di attivazione della piattaforma informatica di cui all'articolo 3 della L.R. 4/2026;

DATO ATTO che, dal trentunesimo giorno successivo a tale data, i soggetti formatori sono tenuti agli adempimenti previsti dall'articolo 7 della L.R. 4/2026 secondo le modalità definite nell'Allegato A;

RITENUTO infine di stabilire che, dalla decorrenza degli obblighi di cui all'articolo 7, comma 1, della L.R. 4/2026, le disposizioni contenute nell'Allegato B della DGR XII/4515/2026 relative alle comunicazioni dei corsi di formazione e aggiornamento non trovino più applicazione nei confronti dei soggetti formatori accreditati, essendo integralmente sostituite dalla disciplina di cui alla L.R. 4/2026 e dal presente provvedimento;

Vagliate ed assunte come proprie le predette considerazioni;

All'unanimità dei voti, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di prendere atto della realizzazione, da parte della Società in house ARIA S.p.A., degli interventi di sviluppo, integrazione, evoluzione, manutenzione e assistenza della piattaforma "Ge.Fo.S.", di cui all'articolo 3, comma 1 della L.R. n. 4/2026 per consentire la registrazione, il tracciamento e il monitoraggio dei percorsi formativi in salute e sicurezza sul lavoro previsti dalla legge medesima;
2. di precisare che l'affidamento alla società ARIA S.p.A è inserito tra le attività di cui alla D.G.R. XII/6302/2026 "Modifiche e integrazioni alla DGR XII/5605 del 30/12/2025 recante il prospetto di raccordo per le attività di ARIA SPA 2026 - 2028 relative alla DG Welfare" (PPA2026_268 – Accordo Esecutivo 26SO3), il cui costo complessivo sul triennio 2026/2028, è assicurato dalle disponibilità iscritte al capitolo 17632 del bilancio regionale, ed ammonta ad euro 1.200.000,00 così suddivisi:
 - anno 2026 - euro 400.000 per analisi, progettazione e sviluppo Fase 1 (Gestione dei corsi);
 - anno 2027 - euro 400.000 per lo sviluppo della Fase 2 (Evoluzioni dell'operatività degli enti controllori);



Regione Lombardia

LA GIUNTA

- anno 2028 - euro 400.000 per lo sviluppo della Fase 3 (Evoluzioni delle funzionalità in uso soggetti formatori/discendenti);
3. di approvare le *“Indicazioni operative e specifiche tecniche per l'applicazione della L.R. n. 4/2026 in materia di formazione sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro”*, allegate parte integrante e sostanziale del presente provvedimento (All. A), predisposto dalle competenti DG Welfare e DG Istruzione Formazione e Lavoro in collaborazione con ARIA S.p.A., con il quale si procede:
 - ad individuare puntualmente le categorie di soggetti autorizzati all'erogazione della formazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, assicurando uniformità applicativa sul territorio regionale e coerenza con il quadro normativo nazionale e regionale vigente che, con riguardo agli enti del sistema regionale, comprendono le Aziende sociosanitarie territoriali (ASST), l'Agenzia regionale emergenza urgenza (AREU), le Fondazioni IRCCS di diritto pubblico e Polis-Lombardia;
 - a definire l'ambito di applicazione della L.R. 4/2026 e di conseguenza le categorie di corsi di formazione e/o aggiornamento esclusi dall'utilizzo della piattaforma;
 - ad individuare gli attori della Piattaforma Ge.Fo.S e le relative funzionalità, definendo le categorie di utenti abilitati ad accedere al sistema, i rispettivi profili autorizzativi, i ruoli e le competenze attribuite, nonché le operazioni e i servizi fruibili in relazione ai diversi livelli di autorizzazione;
 - a stabilire:
 - le modalità di accesso e iscrizione nell'elenco regionale e le modalità di tenuta e aggiornamento dell'elenco regionale;
 - le modalità di verifica del mantenimento dei requisiti da parte dei soggetti formatori;
 - le procedure di comunicazione di avvio, comunicazione e conclusione dei corsi, la registrazione degli esiti e attestati;
 - a definire i limiti di interoperabilità con piattaforme esterne, la sicurezza e conservazione dei dati;
 4. di precisare che le Aziende Sociosanitarie Territoriali (ASST), l'Agenzia Regionale Emergenza Urgenza (AREU), le Fondazioni IRCCS di diritto pubblico e Polis-Lombardia assicurano la copertura degli oneri connessi all'attuazione delle attività formative nell'ambito delle risorse disponibili nei rispettivi bilanci, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale;
 5. di approvare le specifiche funzionali dell'applicativo informatico, contenute nei documenti predisposti da ARIA S.p.A. *“Specifiche Funzionali – Ge.Fo.S. – Gestione Formazione Sicurezza”* e *“GEFOS Web Service API – Gestione Corsi”*, di cui agli allegati B e C, parti integranti del presente atto;
 6. di specificare che il Tavolo tecnico permanente definirà il Piano Mirato a valenza regionale, assicurandone l'integrazione con il Piano Regionale della Prevenzione



Regione Lombardia

LA GIUNTA

2026-2031 – Programma Predefinito 5, nel rispetto delle specificità normative regionali;

7. di precisare che:

- ai sensi dell'articolo 4, comma 5, della legge regionale 10 febbraio 2026, n. 4, le sanzioni previste dalla medesima legge sono irrogate dalle ATS, nell'ambito delle funzioni di vigilanza e controllo loro attribuite dalla normativa vigente in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
- l'attività di vigilanza svolta dai Servizi PSAL delle ATS in relazione alle disposizioni previste dalla L.R. 4/2026 troverà evidenza all'interno del Sistema Informativo della Prevenzione I.M.Pre.S@-BI;

8. di demandare alla Direzione Generale Welfare:

- l'adozione di eventuali aggiornamenti, adeguamenti e integrazioni di natura tecnica dell'Allegato A che si rendessero necessari per garantirne la corretta applicazione e l'allineamento all'evoluzione del quadro normativo e operativo di riferimento;
- la verifica annuale della disponibilità delle risorse derivanti dalle sanzioni di cui all'articolo 60 quater, comma 1, lettera a), punto 1, della L.R. 33/2009, al fine di garantire il rispetto delle percentuali di destinazione previste dal comma 1-bis del medesimo articolo, dandone evidenza nella relazione di cui all'articolo 8 della L.R. 4/2026;
- l'attivazione di specifiche iniziative di informazione e formazione rivolte ai soggetti formatori e alle ATS, in qualità di soggetti preposti alle attività di vigilanza e controllo, finalizzate a garantire il corretto utilizzo della piattaforma e la piena attuazione delle disposizioni previste dalla L.R. 4/2026;

9. di demandare a successivi atti amministrativi, preventivamente all'avvio della piattaforma, della DG Welfare (acquisito il parere favorevole della direzione generale Istruzione, formazione e lavoro) la definizione delle modalità applicative in merito ai break formativi e alla formazione in videoconferenza sincrona e in e-learning;

10. di stabilire che ARIA S.p.A. e le ATS trasmettano annualmente alla Direzione Generale Welfare le informazioni di rispettiva competenza necessarie alla predisposizione della relazione prevista dall'articolo 8 della L.R. 4/2026, ed in particolare, che ARIA S.p.A. trasmetta i dati di cui alle lettere a), b) e c) e che le ATS trasmettano i dati di cui alla lettera d), secondo modalità e tempistiche definite dalla Direzione medesima;

11. di stabilire che:

- la presente deliberazione sia pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia non prima del 9 ottobre 2026 al fine di garantire l'ordinata esecuzione della fase di test e la verifica da parte della Direzione Generale



Regione Lombardia

LA GIUNTA

Welfare della disponibilità di tutte le funzionalità necessarie all'iscrizione nell'elenco regionale dei soggetti formatori;

- la data di pubblicazione della presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia costituisca, a tutti gli effetti, la data di attivazione della piattaforma informatica di cui all'articolo 3 della L.R. 4/2026;
- dal trentunesimo giorno successivo a tale data, i soggetti formatori sono tenuti agli adempimenti previsti dall'articolo 7 della L.R. 4/2026 secondo le modalità definite nell'Allegato A;

12. di stabilire infine che, dalla decorrenza degli obblighi di cui all'articolo 7, comma 1, della L.R. 4/2026, le disposizioni contenute nell'Allegato B della DGR XII/4515/2026 relative alle comunicazioni dei corsi di formazione e aggiornamento non trovino più applicazione nei confronti dei soggetti formatori accreditati, essendo integralmente sostituite dalla disciplina di cui alla L.R. 4/2026 e dal presente provvedimento.

IL SEGRETARIO
RICCARDO PERINI

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.